Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto info@pclex.it

Computer Crimes

06 Aprile 2022 Università di Torino - Dipartimento Informatica

Definizione di COMPUTER CRIME

Reato che:

- A) implica <u>l'uso di un sistema informatico</u> oppure
- B) coinvolge <u>un apparato informatico</u> quale oggetto su cui ricade l'azione commessa dal soggetto agente.

DANNEGGIAMENTO INFORMATICO

Danneggiamento informatico art. 635 *bis* c.p.

"Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Danneggiamento informatico - art. 635 bis c.p.

Cass., Sez. V, 5 marzo 2012 n. 8555

CASO:

Il dipendente di una ditta aveva cancellato un cospicuo numero di dati dall'hard disk del proprio pe aziendale ed aveva sottratto diversi cd-rom contenenti il back up dei medesimi contenuti.

Condannato dai giudici di merito per il reato di danneggiamento informatico ex art. 635 bis cod. pen. (oltre che per il reato di furto aggravato), egli ricorre in Cassazione asserendo che non sussiste la condotta materiale del reato di danneggiamento informatico, in quanto – a seguito dell'intervento di un tecnico informatico – era stato possibile recuperare tutti i files cancellati.

La censura viene totalmente disattesa dalla Corte di Cassazione, che, dopo aver fornito preziose coordinate interpretative, **ritiene senz'altro integrato il reato informatico**.

Accesso Abusivo a Sistemi Informatici o Telematici

(Articolo 615-ter c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

"Chiunque abusivamente (1) si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero (2) vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. ...".

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

"... La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi **esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato**, o con **abuso della qualità di operatore del sistema**; ..."

(attenzione alle policy aziendali)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

"... 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; ..."

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

"... 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. ... "

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

"... Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi [aggravanti] si procede d'ufficio."

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

CASO 1 (Cass. SS.UU. n. 17325/2015 - Locus Commissi Delicti):

Radica la competenza territoriale nel luogo in cui si trova la postazione remota (c.d. "client"). La Suprema Corte ha considerato l'intera architettura di sistema (server, terminali e rete di trasporto delle informazioni) come un unico elaboratore elettronico, altrimenti definito "sistema telematico".

La competenza radicata nel luogo in cui si trova il client valorizza l'unica condotta materiale qualificabile come "azione informatica" e riconducibile alla volontà del soggetto agente, che consiste nella digitazione dal terminale periferico di "username" e "password", oltre che nella pressione del tasto di invio.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

CASO 1 (Cass. SS.UU. n. 17325/2015 – Locus Commissi Delicti):

La sola condotta criminosa fisicamente percepibile, nel senso di "movimento muscolare" dell'agente, è proprio l'attivazione del terminale periferico da parte dell'operatore, perché l'impulso (sotto forma di energie o bit) parte, non può più essere bloccato, determina automaticamente il superamento delle barriere informatiche di accesso e pone automaticamente il soggetto agente nella condizione di consultare le informazioni contenute nella banca dati.

In tal senso <u>non rileva</u> quindi il <u>luogo in cui si trova il server</u>, ma quello decentrato da cui l'operatore, a mezzo del *client*.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 *ter* c.p. CASO 2 (Cassazione n. 48895/2018):

- il dipendente di un'azienda, all'atto delle sue dimissioni, aveva copiato su alcuni supporti informatici i dati ingegneristici e di progettazione appartenenti all'ex datore di lavoro e ciò al fine di avvantaggiare una diretta concorrente. Oltre alla materiale sottrazione di tali informazioni, l'imputato aveva anche cancellato i dati dal database aziendale.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

CASO 2 (Cassazione n. 48895/2018):

- Il reato di accesso abusivo a sistema informatico, di cui all'art. 615-ter c.p., si configura in capo al soggetto che, violando le prescrizioni impartite dal titolare disciplinanti le modalità di accesso o impiego, acceda o si mantenga illegittimamente in un database o in un software gestionale.

In ambito lavorativo e aziendale, tali parametri si riferiscono ai *limiti* dell'autorizzazione di accesso ricavabili dalle competenze e funzioni del dipendente, così da rendere penalmente rilevante la condotta di accesso ad un sistema informatico avvenuta in violazione delle disposizioni o delle mansioni impartite attraverso l'incarico, anche ove l'accesso ad alcuni dati sia materialmente impedito da password o aree riservate.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico art. 615 *quinquies* c.p.

(Legge del 23/12/2021 n. 238 - Gazzetta Uff. 17/01/2022 n. 12)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.".

art. 615 quinquies c.p.

CASO:

E' necessario che, oltre all'azione materiale, sia integrato nel caso concreto <u>l'elemento psicologico</u> (allo scopo di danneggiare ... o ...)

Senza questo elemento, precisato in modo espresso nella norma, migliaia di persone sarebbero responsabili, **almeno colposamente**, del reato.

Basti pensare a software malevoli che prelevano dalla rubrica del client di posta elettronica della ignara vittima alcuni indirizzi di posta elettronica a cui spediscono messaggi contenenti virus allo scopo di danneggiare o infettare.

Altri casi analizzati in giurisprudenza:

Trojan horses, worm, logic bombs, malware, Mcc (malicious mobile code).

info@pclex.it